

Studio Legale Mondini

Via Stringher, 2 - 33100 Udine
Tel. 0432 502287 - 506443 - Fax 0432 513224
e-mail studio.mondini@libero.it

Avv. Vittorio Mondini

Avv. Andrea Mondini
Avv. Maria Luisa Mondini

Udine, 28 marzo 2011

All'Ufficio di Presidenza
Dell'Unione Triveneta
Dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Come da Vostra cortese segnalazione, e sperando che possa tornare utile, invio alcune brevi e sintetiche riflessioni sulla normativa fiscale in materia di pignoramento presso terzi alla luce della circolare 8/E del 2 marzo 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

Mi riservo però di tornare sull'argomento, anche dopo aver analizzato in modo più compiuto e concreto le criticità delle disposizioni.

La circolare ministeriale 8/E del 2 marzo 2011 è stata emanata a chiarimento del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dd. 3 marzo 2010 in materia di modalità di effettuazione della ritenuta di acconto nel procedimento di esecuzione presso terzi.

La normativa di riferimento è l'art. 15, co 2, DL 78/2009 conv. con L. 102/2009 che ha introdotto l'obbligo per il terzo pignorato, laddove sia sostituto di imposta di operare una ritenuta del 20 % sulla somma erogata al creditore pignorante, qualora sia a conoscenza che il credito per cui si procede è una somma assoggettabile a ritenuta alla fonte.

La legge si riporta testualmente alle somme descritte *nel titolo III DPR 600/73 e ss.mm., nell'art. 5, 6 e 7 L. 431/91 e nell'art. 33 DPR 42/88*; quindi di regola sono assoggettati a ritenuta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, di provvigioni e mediazioni, i corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, i redditi di capitale e interessi, i dividendi e l'avviamento commerciale, i contributi degli enti pubblici, le indennità di esproprio e di occupazione.

I crediti non assoggettabili a ritenuta più comuni sono i risarcimenti danni (laddove però non abbiano natura sostitutiva di reddito assoggettato a ritenuta), i canoni di locazione, gli assegni di mantenimento dei figli (quelli per il coniuge costituiscono reddito tassabile per lo stesso).

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia è molto chiaro anche se molto sintetico; la circolare di contro risulta in alcuni punti prolissa e suggerisce l'esistenza di obblighi e adempimenti che non sembrano in linea con i principi generali.

Qui di seguito segnalo a grandi linee le peculiarità della nuova normativa, alla luce dei provvedimenti esplicativi.

Studio Legale Mondini

Via Stringher, 2 - 33100 Udine
Tel. 0432 502287 - 506443 - Fax 0432 513224
e-mail studio.mondini@libero.it

Avv. Vittorio Mondini

Avv. Andrea Mondini
Avv. Maria Luisa Mondini

- a. Il terzo deve essere sostituito di imposta; se non riveste tale qualifica non è tenuto ad alcun adempimento.
- b. Il terzo debitore deve essere a conoscenza che il credito per cui si procede non è assoggettabile a ritenuta; se il terzo non conosce la natura del credito, in virtù di una presunzione di tassabilità deve operare la ritenuta.
- c. Il terzo che sia sostituito di imposta però, anche se di fatto non opera la ritenuta del 20% (perchè la somma non è assoggettata ad un tanto) deve dichiarare nel proprio 770 tale operazione.
- d. Il terzo deve anche certificare al creditore l'avvenuta ritenuta e comunicare al debitore l'ammontare delle somme pagate e l'ammontare delle ritenute.
- e. La circostanza che il debitore sia o meno sostituito di imposta (ad esempio il debitore che sia dipendente del terzo) è influente.
- f. Il debitore deve essere soggetto IRPEF; sono quindi escluse le società e gli enti commerciali che scontano IRES.
- g. Il debitore che sia anche sostituito di imposta deve indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al creditore pignoratizio e la natura delle somme pignorate.
- h. Il creditore pignorante deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite a titolo di reddito e le ritenute subite, anche se trattasi di redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio TFR), a ritenuta a titolo di imposta e a imposta sostitutiva (redditi da capitale).

La nuova disciplina dunque introduce obblighi dichiarativi a carico di tutte e tre le parti del procedimento esecutivo e adempimenti gravosi tesi soltanto a rendere più agevole l'azione accertativa dell'Agenzia.

Tuttavia in un'ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente, si deve rilevare come in relazione al punto b) la circolare ritenga che il creditore nel proprio atto di pignoramento debba attestare con autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 che il credito per cui procede non è assoggettabile a ritenuta, così da esonerare il terzo da responsabilità e l'A.F. dal controllo.

L'estensore della circolare però forse non sa che (quasi sempre) il provvedimento di assegnazione della somma pignorata viene assoggettato a imposta di registro; quindi in tale sede l'Amministrazione Finanziaria potrà comodamente verificare il titolo esecutivo dal quale si deduce la natura del credito.

Sarà quindi sufficiente che il creditore nel proprio atto dichiari quale sia la natura del credito per cui procede (risarcimento danni, assegno di natura alimentare, retribuzioni etc.etc.) così da mettere il terzo in condizione di procedere o meno alla ritenuta.

Il terzo, peraltro, potrà compulsare nel fascicolo di causa il titolo esecutivo, ovvero partecipare all'udienza di cui all'art. 547 cpc e lì prendere cognizione diretta della natura del credito.

Studio Legale Mondini

Via Stringher, 2 - 33100 Udine
Tel. 0432 502287 - 506443 - Fax 0432 513224
e-mail studio.mondini@libero.it

Avv. Vittorio Mondini

Avv. Andrea Mondini
Avv. Maria Luisa Mondini

In ogni caso il Giudice dell'Esecuzione a sua volta potrà vagliare la correttezza della dichiarata natura del credito e specificarlo anche nel provvedimento di assegnazione, senza che ciò ovviamente comporti un giudizio critico della sussistenza o meno degli obblighi sopra descritti a carico del terzo.

Si segnala poi un concreto problema di doppia ritenuta.

Si pensi al caso del debitore che sia dipendente al quale venga pignorata una quota di stipendio. Il terzo deve trattenere al debitore le ritenute Irpef da lavoro dipendente ed al terzo che avanza un credito assoggettabile a ritenuta (ad esempio credito per prestazione d'opera) la ritenuta del 20 %. Nel caso appare evidente come il meccanismo della doppia ritenuta sia particolarmente complesso, quanto agli adempimenti a carico di tutte le parti.

Nel concreto sarà opportuno nell'atto di pignoramento specificare che il credito per cui si procede è al lordo della ritenuta di legge, ed invitare il terzo a specificare nella propria dichiarazione (e così pure potrà fare il Giudice della Esecuzione nel provvedimento di assegnazione) il netto della retribuzione.

Resta il problema del pignoramento dell'eventuale TFR e spettanze finali in caso di fine rapporto, che scontino la tassazione separata.

Infine, nel caso in cui insorgesse contestazione tra sostituto e sostituito (e cioè terzo pignorato e creditore) sulla correttezza dell'operata ritenuta, la relativa controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario.

Così testualmente le SS. UU. con sentenza 8312/2010: *Sul tema della giurisdizione in materia di rapporti tra contribuente (sostituito) e sostituto d'imposta, questa Corte ha recentemente sottoposto a revisione critica i propri precedenti arresti, giungendo alla conclusione che "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (SS.UU. 15031/2009; conf. 15032/2009).*

Cordialità

avv. Maria Luisa Mondini